

60° DISTRETTO SCOLASTICO – Vallo della Lucania
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA
DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO
84056GIOI (SA) Via Salati n.18 Tel. 0974991194-Fax 270100
email : i.c.gioi@tiscalinet.it – sito : scuolagioi.it



DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

DISPOSIZIONI GENERALI

NORME GENERALI

Art. 1

Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.

- a) Nel rispetto delle norme costituenti e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal dlgs. n.297/94, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
- b) L'esercizio di tale attività è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
- c) E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento delle attività didattica, scientifica e di ricerca.

Art. 2

Tutela della libertà di coscienza degli alunni e di diritto allo studio.

- a) L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata secondo i principi della Costituzione.
- b) A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.

PARTE PRIMA



DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI



Art.3

Orario di entrata		Orario uscita	
Scuola dell'infanzia:	Gioi	ore 8:30	16:30
“ “	Cardile	“ 8:00	15:00
“ “	Orria	“ 8:00	16:00
“ “	Piano V.	“ 8:30	15:30
“ “	Ostigliano	“ 8:30	16:30
“ “	Salento	“ 8:30	16:30
“ “	Fasana	“ 8:00	16:00
Scuola primaria	Cardile	ore 8:30	13:30
“ “	Orria	“ 8:10	13:10
“ “	Ostigliano	“ 8:30	13:30
“ “	Salento	“ 8:30	13:30
Scuola media	Gioi	ore 8:15	16:00 (gg. dispari)
	“	“ 8:15	13:00 (gg. pari)
	Piano V.	“ 8:10	16:10 (gg. dispari)
	“ “	“ 8:10	13:10 (gg. pari)
	Salento	“ 8:30	16:30 (gg. dispari)
	“	“ 8:30	13:30 (gg. pari)



Art. 4

DOVERI DEGLI STUDENTI.

- a) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
- b) Nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni devono tenere un comportamento corretto e coerente con i principi di buona convivenza.
- c) Sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento.
- e) Sono obbligati ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- f) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art.5

Il personale ausiliario deve essere presente e deve vigilare al momento dell'entrata degli alunni.

Art. 6

I docenti della prima ora attendono gli alunni in aula, dove si sono recati cinque minuti prima del loro ingresso. Le lezioni iniziano subito dopo l'entrata degli studenti.

Art. 7

Gli alunni ritardatari possono accedere alle rispettive classi solo con il permesso del dirigente, del docente vicario o responsabile di plesso o sostituto.

Art. 8

L'insegnante, in servizio alla prima ora, deve annotare il ritardo degli alunni e le assenze sul registro di classe.

Art. 9

I ritardi devono essere giustificati da un genitore o da chi ne fa le veci sul diario dell'alunno o su apposito libretto.

Art. 10

In caso di ritardo dell'insegnante, la classe sarà vigilata da un insegnante a disposizione o, in mancanza, da un collaboratore scolastico.

Art. 11

Al momento dell'uscita gli alunni saranno accompagnati dai docenti fino al portone.

Art 12

La pausa ricreativa, per consentire agli alunni di consumare la merenda, di dieci minuti, sarà effettuata dai cinque minuti prima della fine della 2° ora ai cinque dell'inizio della terza, alla scuola secondaria ed alla primaria. Durante la ricreazione è fatto divieto agli alunni di recarsi in bagno. I bagni saranno chiusi durante la ricreazione, a cura dei collaboratori in servizio.

Art.13

Durante l'intervallo gli alunni rimangono sotto il controllo del personale docente; il personale ausiliario vigilerà nei corridoi.

Art. 14

Di regola non è permessa alcuna uscita dalla classe durante le prime due ore di lezione, se non nei casi urgenti. Tali uscite vanno comunque effettuate singolarmente.

Art. 15

Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, potranno allontanarsi solo se prelevati da un genitore o da un suo delegato, su autorizzazione del dirigente o di un suo collaboratore. L'uscita anticipata sarà annotata sul giornale di classe dal docente di turno.

Art.16

Con il consenso dei genitori, e previa autorizzazione del dirigente scolastico, è facoltà dell'insegnante riunire gli alunni al di fuori dell'orario scolastico per svolgere attività integrative, anche alla presenza di esperti.

Art.17

Le assenze, di durata inferiore a cinque giorni, devono essere giustificate dagli alunni esibendo al docente della prima ora la dichiarazione, firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, la cui firma è stata già depositata sul giornale di classe o sul libretto delle giustificiche.

Gli alunni, che ritornano a scuola senza la giustificica, saranno ammessi con riserva e con annotazione sul registro di classe; se il giorno successivo non notificheranno il motivo dell'assenza, il docente della prima ora informerà il dirigente scolastico o il suo collaboratore per i provvedimenti del caso.

Per le assenze causate da malattia è necessario esibire il certificato medico, quando sono di durata superiore a cinque giorni scolastici.

Le assenze non giustificate, continuate e/o saltuarie vanno comunicate dai docenti al dirigente.

Art. 18

Al termine dell'ora di lezione i docenti devono effettuare il cambio di aula nel più breve tempo possibile, secondo le modalità stabilite dai singoli consigli di classe. Durante il cambio nessun alunno può allontanarsi dall'aula.

Art. 19

Gli alunni devono tenere un comportamento corretto durante la lezione, le attività scolastiche in genere e i viaggi di istruzione.

Art. 20

Gli alunni devono utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti didattici e comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola. I danni volontari saranno risarciti dalle famiglie.

I docenti devono porre particolare attenzione alla scolarizzazione degli alunni per superare situazioni di disagio o di apertura conflittuale tra gli stessi.

Art. 21

Gli alunni sono tenuti a svolgere i compiti assegnati, a partecipare con attenzione a tutte le attività scolastiche e a non disturbare durante la lezione.

Art. 22

– COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI e SANZIONI(in applicazione DEL DPR N.235/07)

In generale, sono tutti quei comportamenti che contrastano con quanto previsto dal precedente articolo e sono passibili, con diversa intensità, di sanzione disciplinare.

In particolare sono da ritenersi tali quei comportamenti che:

1. arrecano offesa a persone o danno alle strutture o alle attrezzature della scuola.
2. causano impedimento alla libera espressione di idee o al servizio erogato dalla scuola.
3. ledono l'immagine di una scuola accogliente, pulita...
4. contrastano con le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dai regolamenti dell'Istituto.
5. siano segnali di una frequenza scolastica irregolare (ritardi, assenze non giustificate o prolungate nel tempo e non adeguatamente motivate...)

DANNI ALLE STRUTTURE DELLA SCUOLA E RISARCIMENTO

Affermato il principio che il rispetto dei locali e delle attrezzature della scuola è dovere civico di cui tutti gli studenti devono sentirsi partecipi attesa la necessità di assicurare un luogo di lavoro dignitoso, il regolamento d'Istituto stabilisce il principio che i danni provocati ai locali e alle attrezzature della scuola devono essere risarciti secondo le seguenti modalità:

a)in caso di danno arrecato alle strutture o alle attrezzature della scuola lo studente, la classe, o il gruppo dei responsabili sono tenuti al risarcimento;

b)se il responsabile del danno non è individuabile con sicurezza, l'entità dello stesso è divisa in parti uguali fra tutti gli studenti che utilizzano uno stesso spazio o, per gli spazi comuni, fra tutti gli alunni dell'istituto.

Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni.

All'atto della comunicazione dell'entità del danno da parte della scuola, comunque non oltre i 15 giorni dalla stessa, lo studente dovrà provvedere al risarcimento tramite versamento effettuato su bollettino c.c.p. da reperire presso la segreteria e, successivamente, dovrà consegnare con sollecitudine presso la stessa, la ricevuta dell'avvenuto versamento.

Art.23

COMPORAMENTI PREVISTI, CON SANZIONI E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO.

Comportamento: mancato assolvimento degli impegni di studio.

Sanzione: a) avvertimento scritto e convocazione dei genitori.

Responsabili del procedimento: il docente della disciplina

Comportamento: frequenza ritenuta irregolare

Sanzione: a) convocazione dei genitori

b) rilevanza nell'assegnazione del voto sul comportamento.

Responsabile del procedimento: docenti e consiglio di classe

Comportamento: manomissione del registro di classe (cancellazioni, abrasioni etc.) tese ad alterare date e firme.

Sanzione: a) nota disciplinare e convocazione dei genitori.

b) sospensione dalla frequenza delle lezioni.

Responsabile del procedimento: consiglio di classe - coordinatore di classe - dirigente scolastico.

Comportamento: fumo nell'edificio e nei servizi

Sanzione: multa da € 27,5 a 275.

Responsabile del procedimento: dirigente scolastico o suo delegato.

Comportamento: utilizzo non corretto delle attrezzature in dotazione alla scuola.

Sanzione: a) ripristino dello stato primario delle attrezzature ad onere dello studente.

b) obbligo di permanenza a scuola fino alle 16.30 per tre giorni, sotto sorveglianza, per lo svolgimento di attività di studio.

Responsabile del procedimento: consiglio di classe.

Comportamento: possesso non corretto di oggetti non consoni all'attività didattica (walkman, carte da gioco, coltelli, forbici a punta, ecc.)

Sanzione: a) il docente o il personale della scuola sequestra immediatamente l'oggetto, da consegnare al dirigente o ad un suo collaboratore. Il dirigente scolastico (o un suo collaboratore) provvederà alla restituzione all'alunno alla fine delle lezioni.

Comportamento: uso di telefoni cellulari in classe.

Sanzione: sequestro con consegna al dirigente o suo delegato e restituzione all'alunno alla fine delle lezioni, alla famiglia in caso di recidiva; sospensione dalle lezioni in caso di utilizzo per riprendere, riprodurre e diffondere immagini senza il consenso dell'interessato.

Responsabile del procedimento: docente- dirigente scolastico- consiglio di classe.

Comportamento: mancata osservanza di disposizioni relative alla sicurezza.

Sanzione: studio delle norme preposte alla formazione sulla sicurezza con relativa verifica.

Responsabile del procedimento: consiglio di classe – responsabile della sicurezza.

Comportamento: scorretto durante le attività curricolari o extracurricolari.

Sanzione: in rapporto proporzionale alla gravità dell'infrazione, sono previsti come atti riparatori:

- a) pubbliche scuse;
- b) divieto di partecipazione ad attività extra-scolastiche;
- c) allontanamento dalla classe e dalle relative attività curricolari per un numero limitato di giorni con o senza obbligo di presenza in istituto. Lo studente è tenuto a svolgere "attività in favore della comunità scolastica" come: pulizia dei locali, schedatura dei libri della biblioteca, affiancamento al personale di segreteria.

Responsabile del procedimento: singolo docente – consiglio di classe – dirigente scolastico.

Comportamento:danni arrecati al patrimonio: aule sporche, scritte sui muri, rotture e manomissioni

- a) nelle aule o nei laboratori
- b) nelle palestre o negli spogliatoi
- c) negli spazi comuni (bagni, corridoi).

Sanzione: a) pulizia degli spazi sporcati

b) riordino ambienti

c) esclusione da visite guidate e viaggi d'istruzione

d) risarcimento danni

Responsabile del procedimento: consigli di classe – dirigente scolastico.

Comportamento: danni arrecati al patrimonio scolastico o alle persone e comportamento scorretto, tale da ledere la serena convivenza della collettività.

Sanzione: allontanamento dall'istituto per uno o più giorni, e comunque per periodi non superiori ai quindici.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei casi in cui gli organi giudiziari “sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza”, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Responsabile del procedimento: consiglio di classe – dirigente scolastico.

Per quanto non previsto si rimanda alla decisione del consiglio di classe o del dirigente scolastico, in applicazione della normativa vigente.

Impugnazioni:

Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'erogazione della sanzione disciplinare, lo studente può fare ricorso appellandosi **all'organo di garanzia** interno alla scuola che è composto da:

il dirigente scolastico;

la docente prof.ssa Scarpa Adriana;

(docente supplente) ;

il genitore rappresentante della scuola di I° grado;

il genitore rappresentante della scuola primaria;

genitore supplente secondaria;

genitore supplente primaria.

PARTE SECONDA



DISPOSIZIONI PER I DOCENTI

Art. 24

Il personale docente deve trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Ai docenti è affidata la vigilanza sugli alunni durante la permanenza nella scuola e l'uscita dalla medesima.

Art. 25

Non è consentito ai docenti abbandonare la classe o il gruppo che gli è stato affidato. In caso di necessità si affida la sorveglianza al collaboratore scolastico.

Art. 26

I docenti in servizio nella prima ora devono annotare, sul giornale di classe, assenze, ritardi e giustificazioni.

Art. 27

La vigilanza degli alunni durante la pausa ricreativa è affidata ai docenti impegnati nelle classi.

Art. 28

In caso di malore o infortunio dell'alunno, il docente informerà il dirigente o il responsabile di plesso che si adopererà per avvisare i genitori;

Nei casi gravi si provvederà a prestare tempestivamente tutti i soccorsi e ad avvisare tempestivamente la famiglia.

Il docente presente al momento dell'infortunio o del malore, nello stesso giorno redigerà e consegnerà al Dirigente una relazione scritta sull'accaduto.

Art. 29

I docenti sono tenuti a programmare ed organizzare le attività formative e didattiche.

Art. 30

I docenti devono valutare gli alunni periodicamente secondo i criteri stabiliti nel P O F e comunicare ai genitori l'andamento didattico-disciplinare dei propri figli, nei giorni e nelle ore stabilite.

Art. 31

I docenti, di norma, non devono ricevere i genitori degli alunni, o altre persone estranee, durante l'orario delle lezioni, salvo casi eccezionali.

Art. 32

Ai docenti, come agli alunni, non è consentito l'uso del cellulare in classe durante lo svolgimento dell'attività di insegnamento-apprendimento (circ. n.362/98, dir. 15/03/07).

Art.33

Il personale docente è tenuto a comunicare tempestivamente l'assenza dal servizio e ad esibire successivamente la prevista documentazione, nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.



PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE AUSILIARIO ED AMMINISTRATIVO

Art. 34

Il personale ausiliario provvede alla sorveglianza del pubblico e degli alunni durante le fasi di accesso, di permanenza e di spostamento nell'edificio; provvede altresì alla sorveglianza di questi ultimi nelle aule e nei laboratori in occasione di momentanea assenza dei docenti.

Art. 35

I locali adibiti a servizi igienici saranno chiusi durante la pausa ricreativa degli alunni .

Art. 36

Per quanto attiene all'orario di servizio, di lavoro, all'orario di apertura al pubblico, ai permessi e a quant'altro, si rimanda all'applicazione delle norme vigenti in materia di personale del pubblico impiego ed al piano delle attività proposto annualmente dal dsga ed adottato dal dirigente scolastico (art. 53 CCNL/07).

PARTE QUARTA



DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 37

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta dal dirigente, con preavviso scritto, non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.

L'avviso deve essere comprensivo degli argomenti da trattare nella seduta. Il segretario della seduta redigerà il verbale sull'apposito registro.

Art. 38

Ciascun organo collegiale può deliberare, prima dell'inizio dell'anno scolastico, un calendario delle riunioni da tenere.

Art. 39

Il dirigente scolastico o un suo delegato, presiede il consiglio di classe, di interclasse e di intersezione.

Art. 40

La convocazione dei genitori eletti, nei vari consigli, deve avvenire mediante avviso scritto. Per argomenti di portata e rilevanza generale(come quelli che interessano la disciplina degli alunni, il funzionamento delle attività didattiche ed extrascolastiche, l'informatizzazione dell'utenza),si può fare ricorso a consultazioni di tipo assembleare dei genitori stessi.

Art. 41

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Esso viene convocato dal dirigente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente scolastico a uno dei docenti eletti quali suoi collaboratori.

Art. 42

Il dirigente prima di convocare il collegio dei docenti ,per la trattazione di argomenti relativi all'azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione ed all'adozione dei

libri di testo, deve riunire i Consigli di interclasse e di classe per la formulazione delle proposte e dei pareri.

Consiglio d'istituto e giunta esecutiva.

Art. 43

La convocazione del consiglio di istituto e della giunta va effettuata con le stesse modalità di cui all' art. 37.

Art. 44

La prima convocazione del consiglio d'istituto è disposta dal dirigente scolastico.

Art. 45

Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico e si procede all'elezione del presidente , scelto tra i rappresentanti dei genitori.

L'elezione avviene, di norma, a scrutinio segreto.

E' considerato eletto il rappresentante dei genitori che abbia ottenuto la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto il più anziano.

Art. 46

Per la validità del consiglio è prevista la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 47

L'adunanza può trattare solo argomenti posti all'ordine del giorno.

Si ammette la discussione di materie non poste all'ordine del giorno, solo se il consiglio all'unanimità lo ritiene opportuno.

Art. 48

Le varie ed eventuali, con cui si userà chiudere l'ordine del giorno, non devono riguardare, di norma, materie per le quali è necessaria la votazione.

Art. 49

Il consiglio d'istituto viene convocato, di regola, ogni due mesi.

Art. 50

Gli atti degli organi collegiali della scuola devono essere tenuti sempre a disposizione dei membri degli organi stessi.

Art. 51

In materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti si farà riferimento alla legge n.241 de 7 agosto 1990 e al D. P. R. n.352/92.

Art. 52

La giunta esecutiva del consiglio d'istituto, eletta a norma di legge , predispone i lavori e ne esegue le delibere.

Art. 53

La giunta esecutiva viene convocata dal dirigente, anche su richiesta della maggioranza dei componenti.

Art. 54

I membri del consiglio o delle giunta sono considerati decaduti a seguito di almeno tre assenze consecutive non giustificate.